

Dell'affidamento incarichi individuali di collaborazione autonoma.

Art.1

Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla Legge;

b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;

c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;

d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente, o dal responsabile del servizio, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.

3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente, o per il responsabile del servizio, che ha stipulato i contratti.

5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

6. Le prestazioni professionali devono essere temporanee, si esclude la possibilità di rinnovo, mentre l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, ma solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando l'invarianza del compenso pattuito in sede di affidamento di incarico.

Art.2

Programmazione degli incarichi e limite di spesa

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio.

2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione secondo le disposizioni del vigente Testo unico degli Enti locali.

3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/2008.

4. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

Art.3

Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 15 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti di spesa.

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento.

3. Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedure selettive di natura concorsuale adeguatamente pubblicizzate. Si può prescindere da dette procedure solo in circostanze del tutto particolari e cioè:

- procedura selettiva concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

4. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno allo stesso soggetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge n. 69/2009.

Art.4

Pubblicità degli incarichi

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico, dell'ammontare erogato, del curriculum vitae e dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità in enti pubblici e/o privati finanziati dalla Pubblica Amministrazione, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La pubblicazione degli estremi di cui al comma 1 sono condizioni di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare. L'omessa pubblicazione comporta inoltre il pagamento a carico dei singoli responsabili competenti di una sanzione, accertata a seguito del procedimento disciplinare, pari alla somma corrisposta.

4. Le pubblicazioni di cui al presente articolo sono disposte entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso.

Art.5

Controlli dell'organo di Revisione e della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro, Iva esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa.

ART 6

Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) incarichi per progettazioni, direzione lavori, collaudi, pianificazione e progettazione del territorio, ed incarichi tecnici ivi connessi, nonché gli incarichi e le attività conferite nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- b) le esternalizzazioni di servizi o di parte di essi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- c) gli appalti di servizi, tali prestazioni trovano la loro disciplina nel codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- d) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- e) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi, adempimenti obbligatori per legge nonché gli incarichi di componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione.
- f) Gli incarichi di docenza.
- g) Gli incarichi finalizzati all'ottenimento di contributi da organismi nazionali ed internazionali;
- h) Gli incarichi da affidare a soggetti che realizzano prestazioni di natura sportiva, musicale, culturale, educativa, ricreativa ed artistica, in quanto attività che hanno per oggetto una prestazione professionale non riconducibile a collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza, studio e ricerca, e siano strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni ed elaborazioni;
- i) gli incarichi conferiti ai componenti delle commissioni di gara e/o concorso;
- l) gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge 311/2004 smi.

ART 7

Società in House

1. Le Società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di affidamento di incarichi esterni dalla legislazione vigente propria degli enti cui appartengono;
2. L'attività di controllo del Comune su tali società sarà espletata mediante richiesta di comunicazione dei criteri per il conferimento degli incarichi nonché l'elenco degli incarichi conferiti, con indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dovuto.

